



N. 16 del Registro delibere

CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: *Disciplina della stagionalità e periodi obbligatori di apertura. Anno 2023.*

L'anno **duemilaventitré** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio**, alle ore 13:30 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

				presente	assente
1)	GIORGI	Laura	- Sindaco	X	
2)	LA PLACA	Manuel Massimiliano	- Vice Sindaco	X	
3)	BIDIN	Marina	- Assessore	X	
4)	CODROMAZ	Alessio	- Assessore	X	
5)	DONÀ	Marco	- Assessore	X	
6)	IERMANO	Giovanni	- Assessore	X	
7)	PORTELLO	Liliana	- Assessore	X	

Presiede Laura GIORGI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Dott. Nicola GAMBINO nella sua qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione agli atti, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 24/01/2023

La Responsabile Attività produttive, commercio
Dott.ssa Raffaella BENVENUTO
(atto originale firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Liliana PORTELLO

RICHIAMATE

- la L.R. 29/2005 ed in particolare gli articoli:
 - 2, comma 1, lettera t) che definisce come attività stagionale: *“l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare, come definiti dai Comuni con proprio regolamento”;*
 - 65, comma 1, lettera g) della L.R. 29/2005, che definisce come somministrazione stagionale *“l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni”;*
 - 68 comma 1 *“L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività (...)”;*
 - 69 commi 1 e 2 *“1. Comuni, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei commi 2 e 3, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle autorizzazioni per la nuova apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nelle zone del territorio da assoggettare a tutela.*
2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 (...)”;
- la L.R. 12/2002 “Disciplina organica dell'artigianato.” ed in particolare l'art. 30 “Esercizio dell'attività.” comma 1:

*“1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, **stagionale** o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.”*
- la L.R. 7/2012 “Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.”, ed in particolare gli articoli:
 - 2 “Definizioni.” commi 1 e 2:“
1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) *tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, compreso il trucco permanente, e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;*

b) *piercing*: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura.

2. *L'attività di piercing al lobo dell'orecchio è disciplinata ai sensi degli articoli 6 e 8.*”

- 3 “Esercizio dell'attività” comma 1:

“1. *L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, **stagionale** o temporaneo, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (Scia), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13.*”

VISTO l'art. 2 del Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni stagionali in materia di commercio, di pubblici esercizi e turismo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dell'11/04/2007, il quale stabilisce che “*I limiti temporali delle autorizzazioni per l'esercizio a carattere stagionale delle attività commerciali al dettaglio, delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e delle strutture ricettive turistiche di cui al titolo IV, capi da I a V, della Legge Regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), verranno individuati, annualmente, con apposito provvedimento della Giunta comunale*”;

DATO ATTO che:

- il limite temporale minimo di 60 giorni di attività rappresenta il discrimine normativo per quanto all'esercizio temporaneo;
- il limite temporale massimo di 240 giorni rappresenta il discrimine normativo per le attività annuali;
- la normativa in essere in materia di esercizio delle attività economiche supporta la libertà dell'organizzazione d'impresa, anche con riferimento agli orari di esercizio dell'attività, libertà organizzativa, che in momenti di crisi economica diventa ancor più rilevante per l'economicità gestionale;
- pur riconoscendo il ruolo strategico del turismo nello sviluppo economico ed occupazionale della località, la necessità di garantire a cittadini e turisti la certezza e la continuità dei servizi per evitare situazioni di disagio che possono ripercuotersi negativamente sull'immagine turistica della Città, e nelle more dell'eventuale individuazione di un periodo obbligatorio minimo di apertura delle attività più ampio, non si ravvisano attualmente motivazioni sufficienti ad imporre periodi obbligatori di apertura diversi da quelli stabiliti dalla legge;

VISTA la nota inoltrata all'Ascom di Lignano Sabbiadoro, prot. n. 1830 del 18.01.2023, di richiesta conferma del periodo di stagionalità dal 04 marzo 2023 al 29 ottobre 2023, individuato tenendo quale riferimento la tradizionale “Festa delle Cape, prevista, ad oggi, per il primo e il secondo fine settimana di marzo;

RICHIAMATA la nota di riscontro dell'Ascom di Lignano Sabbiadoro, prot. n. 2302 del 20.01.2023, con la quale viene espresso parere favorevole alla proposta di cui alla nota sopra richiamata;

RITENUTO, pertanto, di individuare il periodo di stagionalità delle attività citate in premessa nei giorni compresi tra il 04 marzo 2023 e il 29 ottobre 2023, inclusi;

VISTA la Legge Regionale 05.12.2005, n. 29, Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la Legge Regionale 09.12.2016, n. 21, “Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive” e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge Regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”;

VISTA la L.R. 12/2002 “Disciplina organica dell'artigianato”;

VISTA la L.R. 7/2012 “Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate”

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTI i D.D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e 15.01.1987, n. 469, con i quali vengono attribuite ai Comuni le funzioni di Polizia Amministrativa;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1** di approvare, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni stagionali in materia di commercio, di pubblici esercizi e turismo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dell'11.04.2007, i seguenti limiti temporali delle autorizzazioni per l'esercizio a carattere stagionale delle attività commerciali al dettaglio, delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29, delle strutture ricettive turistiche di cui al titolo IV nonché delle locazioni per finalità turistiche di cui al titolo IV-bis della Legge Regionale 09 dicembre 2016, n. 21 e s.m.i. (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), delle attività artigianali di cui alla L.R. 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato) nonché delle attività di cui alla L.R. 7/2012 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate):

stagionalità anno 2023: dal 04 marzo 2023 al 29 ottobre 2023;

- 2** per le attività di cui al punto 1) viene fissato un periodo obbligatorio di apertura, ininterrotto, minimo di 60 giorni e non superiore a 240 giorni per ciascun anno solare nel periodo della stagionalità;
- 3** di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;

Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell'art. 17 – comma 12 - della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Laura GIORGI

Atto originale firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Nicola GAMBINO

Atto originale firmato digitalmente